



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;
letta la domanda presentata da Riccardo Polver;
letti i documenti in atti;
letta la relazione del dott. Andrea Pagani, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art. 14-ter l. n. 3/2012*;
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c. [14-ter, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012]*;
ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012* consenta al giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in applicazione dei criteri di cui all'*art. 545 c.p.c.*, ove ricorrono particolari ragioni inerenti alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. *art. 46, co. 2, l.f.*);
ritenuto inoltre che costituisca, se non limite esterno, quantomeno criterio orientativo la liquidazione del mantenimento conformata dal legislatore per l'incapiente all'*art. 14-quaterdecies, co. 2, l. n. 3/2012* (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);
rilevato che il ricorrente ha percepito nel periodo d'imposta 2020 un reddito di circa euro 50,00 mensili e attualmente è disoccupato, giusta accertamento del professionista;
rilevato che il ricorrente è gravato delle obbligazioni di mantenimento della prole aventi titolo nella sentenza di divorzio;
ritenuto che sia verosimile che alle esigenze di sostentamento del ricorrente provveda la compagna, visto il reddito percepito dalla stessa;
ritenuto pertanto che non ricorrono sufficienti elementi per stabilire la somma mensile da destinare alla liquidazione;
si rammenta che questa previsione è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere sulla condizione economico-finanziaria;
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art. 15, co. 8, l. n. 3/2012*;

p.q.m.

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Riccardo Polver (c.f. PLVRCR67R11F205N), nato a Milano, l'11 ottobre 1967 e residente in Desenzano del Garda (BS), viale Michelangelo, n. 1, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore il dott. Andrea Pagani, con studio in Brescia, via Cefalonia, n. 70, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-*ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
 - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, co. 4);
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, co. 1);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, co. 2);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, co. 3);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, co. 3);
 - esercizio o prosecuzione di azioni giudiziali (art. 14-*decies*);

- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);

- richiesta di chiusura della procedura (art. 14-*novies*, co. 5);

10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*".

Brescia, 8 ottobre 2021

Il giudice
Andrea Giovanni Melani

**AL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE**

**RICORSO EX ART. 14-TER L. 27-01-2012, N. 3
(LIQUIDAZIONE DEI BENI)**

Il sottoscritto **Polver Riccardo**, codice fiscale PLVRCR67R11F205N, nato a Milano (MI) l'11/10/1967 e residente a Desenzano del Garda (BS), cap. 25015, in Viale Michelangelo n.1.

PREMESSO CHE

sussistono le condizioni previste dalla L. 27/01/2012, n. 3 e successive modifiche apportate dal D.L. n. 179/2012 in quanto il sottoscritto si trova in stato di crisi da sovraindebitamento, dunque non è in grado di fare fronte con il proprio patrimonio agli impegni assunti,

RITENUTO CHE

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. n. 3/2012;
- b) Non ha fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data della presente, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. n. 3/2012;
- c) Non ha posto in essere atti in frode ai creditori,

CONSIDERATO CHE

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui la relazione particolareggiata prevista dal c. 3 dell'art. 14-ter, L. n. 3/2012;
- la scrivente ha presentato istanza all'OCC Protezione Sociale Italiana al fine della nomina di un Gestore della crisi e con provvedimento in data 20/04/2021 il Referente ha nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento il Dott. Andrea Pagani (C.F. PGNNDR66B24B157R) che ha accettato l'incarico in data 29/04/2021;
- che il Dott. Andrea Pagani ha quindi provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:
 - a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni della incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto della solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
 - d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositate a corredo della presente domanda.

Nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

CHIEDE

La liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della sezione II del capo I della L. n. 3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:



- dichiarare l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. L. n. 3/2012;
- disponga, anche al fine di evitare un aggravio di spese, che le funzioni di Liquidazione vengano svolte dal Dott. Andrea Pagani, già nominato Gestore della Crisi in data 20/04/2021 dall'OCC Protezione Sociale Italiana, ai sensi dell'art.15, c. 8, L. n. 3/2012;
- disponga, sotto pena di nullità, che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori;
- disponga che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati, almeno una volta, a cura della Cancelleria nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del Tribunale di Brescia;
- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al giudice sulle attività già svolte.

Ai sensi dell'art. 14-ter, c. 2 della L. n. 3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3 della L. n. 3/2012, ovvero:

A. Dichiarazione del 7.8.2021 rilasciata dal sottoscritto attestante:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- b. elenco di tutti i beni del debitore;
- c. elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- d. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
- e. indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

B. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

Ai sensi dell'art.14-ter, c. 3 della L. n. 3/2012 si allega altresì:

C. inventario di tutti i beni redatto in data 01.06.2021;

D. relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nominato nella persona del dott. Andrea Pagani redatta in data 11.08.2021.

Con osservanza.

Brescia, 11 agosto 2021

Il sottoscritto
Polver Riccardo

